

CAPITOLO I

LE PERDITE SU CREDITI NEL PRISMA DEL PRINCIPIO
DI “DIPENDENZA”, TRA DIMOSTRAZIONE
DI FATTI OBIETTIVI, PROVE PER PRESUNZIONI
E VALUTAZIONI ESTIMATIVE

SOMMARIO:

1. Il credito nel diritto civile e nel bilancio. – 2. Le coordinate normative della disciplina di bilancio: la stabilità delle norme di base e la magmatica evoluzione del diritto contabile. – 3. I tratti dell’evoluzione normativa delle regole tributarie: dalla staticità alle accelerazioni riformatrici imposte dal mutato contesto economico. – 4. Il doppio regime di rilevanza fiscale delle componenti negative, con particolare riguardo ai “crediti commerciali”. Si confrontano due sistemi di regole diversi: quello civile e quello tributario. – 5. I fondamenti, le ragioni del “principio di derivazione” e le prospettive di evoluzione. – 6. La disciplina delle perdite su crediti nel sistema delle variazioni fiscali. – 7. Riflessioni sul tipo di variazione integrato dall’art. 101, comma 5, TUIR, ove si riferisce agli elementi “certi e precisi”. Le “questioni opinabili” tra prova di fatti e valutazioni. – 8. La perdita come fatto: la tesi che giunge a ravvisare identità piena tra perdite di beni e perdite su crediti. L’inesigibilità definitiva quale requisito per la deducibilità. – 9. La perdita come fatto: l’affinamento dell’assunto che qualifica le perdite su crediti come perdite di beni. La sostituzione dell’inesigibilità definitiva con la stabile e non transitoria incapacità di adempiere del debitore. La prova della “dispersione” del valore economico del bene credito è raggiunta tramite argomentazioni induttive sul modello delle presunzioni. – 10. La perdita come valutazione: la diversa ricostruzione che riconduce le perdite su crediti ad un processo di stima. – 11. L’impostazione pragmatica della giurisprudenza e la scarsa propensione alla sistemazione teorica del fenomeno. Nelle sentenze si intravede, comunque, la tendenza a valorizzare, caso per caso, l’idoneità dei fatti allegati dal contribuente per giustificare la deduzione piuttosto che a valutare la non irragionevolezza della decisione di esporre la perdita. – 12. Una nota di sintesi sui risultati dell’analisi giurisprudenziale: il “processo decisionale” alla base della deduzione della perdita conduce a ravvisare nell’art. 101, comma 5, TUIR una regola marcatamente speciale per i crediti rispetto agli altri beni d’impresa. – 13. Alcune riflessioni sulle conseguenze delle differenti impostazioni. I caratteri del sindacato amministrativo sulla deduzione: riscontro dell’idoneità probatoria degli elementi posti a base della decisione di rilevare la perdita o controllo sulla ragionevolezza delle determinazioni degli amministratori e sulla correttezza di valutazioni caratterizzate da margini di soggettivismo? – 14. Le ricadute delle

differenti ricostruzioni sul piano del regime sanzionatorio (in particolare penalistico). – 15. L'interrelazione tra regole contabili e disciplina tributaria: il modello di *accounting* adottato può influire sulla funzione della variazione fiscale. Una forma di "derivazione interpretativa"? – 16. La rilevazione in bilancio delle perdite su crediti come svalutazioni. – 17. La rilevazione in bilancio delle perdite come monitoraggio sulla conservazione del valore economico del diritto, tra svalutazioni ed eliminazioni contabili. – 18. La confluenza di ogni sofferenza creditoria nell'ambito delle svalutazioni. Conseguenze tributarie. – 19. La possibilità di procedere contabilmente alla *derecognition* per ragioni economiche. Conseguenze tributarie. – 20. Il problema posto dalla prospettata alternativa ed, in particolare, dalla tesi che ritiene si possa procedere all'eliminazione contabile dei crediti per ragioni economiche (*derecognition* valutativa). – 21. Le diverse soluzioni interpretative per appianare i problemi nascenti dalle modalità di rilevazione civilistica delle perdite su crediti. i) In bilancio sono possibili solo cancellazioni da perdita giuridica del diritto di credito. ii) Il regime tributario delle perdite su crediti è indipendente dalle qualificazioni civilistiche ed esige soltanto il rispetto del requisito di previa imputazione. iii) L'art. 101, comma 5, TUIR, nella parte in cui si riferisce alla cancellazione dal bilancio, riguarda anche le perdite da inesigibilità, ove la relativa rilevazione sia autorizzata dagli *standards* contabili. – 22. Ulteriori profili di interferenza tra regole civili e tributarie: nuove ipotesi di dipendenza rovesciata? – 23. La disciplina delle perdite su crediti ed il riaffacciarsi del pericolo di inquinamento del bilancio. – 24. La tendenza al riconoscimento fiscale delle rilevazioni civilistiche nel settore delle perdite su crediti. Si intravedono le ragioni che rendono opportuno non stravolgere l'impianto originario dell'art. 101, comma 5, TUIR. – 25. Taluni elementi di comparazione permettono di constatare la sostanziale omogeneità dei presupposti di deducibilità delle perdite su crediti anche in ordinamenti che non subordinano la rilevanza fiscale alla prova degli elementi certi e precisi: l'approccio metodologico degli Stati Uniti. – 26. Le perdite su crediti nell'ordinamento francese tra collegamento alle rilevazioni di bilancio e riconoscimento fiscale degli accantonamenti per rischi: si confermano le similitudini con l'ordinamento italiano quanto ai fatti che legittimano la deduzione. – 27. Il regime delle perdite su crediti in Spagna: emergono talune significative divergenze rispetto alla disciplina italiana. Spunti per ulteriori riflessioni. – 28. Cenni alle "*Bad Debt Deductions*" nella proposta CCTB. – 29. Un'osservazione operativa in conclusione: il possibile impiego del nuovo interpello per risolvere le questioni di deducibilità delle perdite su crediti: brevi spunti sull'interpretazione delle più recenti regole e sui relativi aspetti procedurali.

1. *Il credito nel diritto civile e nel bilancio*

La situazione giuridica qualificabile come "diritto di credito" si configura quando, da una delle fonti elencate all'art. 1173 c.c., è sorta un'obbligazione, il cui contenuto si integra nella pretesa di taluno a conseguire un certo comportamento da parte di altri¹, consistente in un dare o consegnare, fare o

¹ R. PASQUILLI, *Il concetto di obbligazione*, in A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, XL ed., Padova, 2013, p. 689.

non fare, permettere o consentire². Emergono dalla generalissima definizione alcuni caratteri chiave: la duplicità soggettiva³, un'esigenza di collaborazione⁴, una "proiezione futura" dell'attuazione del rapporto (il credito è definito come "scambio diviso dal tempo"⁵), la patrimonialità della prestazione dovuta⁶, la responsabilità per il caso di inadempimento⁷. Ciascuna connotazione, calata nel reddito d'impresa, ne tocca snodi chiave. La relazione intersoggettiva richiede di considerare che le vicende del credito producono effetti in diverse sfere impositive, tra le quali si generano, dunque, dei legami; lo slittamento diacronico tra la nascita dell'impegno del debitore e la sua esecuzione incide sui profili temporali del prelievo; l'apprezzabilità in termini economici della prestazione implica assetti di interesse e presuppone un coerente inserimento nel programma dell'attività esercitata; il vincolo di soggezione impresso al patrimonio dell'obligato inadempiente permette di riconoscere al credito un valore intrinseco che, se non è influenzato dalla collaborazione del debitore e quindi dal fisiologico realizzo, non è indipendente dalla consistenza dei beni vincolati alla generale garanzia. Simmetrie, competenza, inerenza e rilevanza dei valori fiscali sono dunque aspetti inevitabilmente interconnessi nella trattazione del regime tributario dei crediti.

Tuttavia, quando il "diritto di credito" è incasellato nella griglia strutturale degli elementi che concorrono ad esprimere la consistenza patrimoniale ed i risultati dell'attività dell'impresa, è filtrato da una rappresentazione della sottesa operazione economica che ha nel bilancio il suo momento di sintesi. Ivi il diritto di credito non necessariamente trova esplicitazione come *asset*, le sue vicende non sempre si riflettono direttamente sul conto economico⁸ ed esso sembra avere una portata più circoscritta, coincidente con il

²F. GALGANO, *Diritto privato*, XV ed., Padova, 2012, p. 185; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2013, p. 61.

³Si identificano, dunque, un soggetto attivo (il creditore) ed un soggetto passivo (il debitore), in capo al quale è configurabile il dovere di eseguire la prestazione: v. F. GALGANO, *Diritto privato*, cit., p. 188.

⁴R. PASQUILI, *op. loc. ult. cit.*: la soddisfazione del creditore richiede, in circostanze normali, l'impegno del debitore.

⁵B. CUSATO, *Il credito. Forme sostanziali e procedurali*, in *Sapere Diritto*, Collana diretta da P. Cendon, Padova, 2010, p. 2.

⁶(...) che deve essere suscettibile di valutazione economica: v. F. GALGANO, *Diritto privato*, cit., p. 188.

⁷V. R. PASQUILI, *Il debito e la responsabilità patrimoniale*, in A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., p. 694.

⁸Non influisce, ad es., il credito per consegna (obbligazione di dare) se la proprietà è già trasferita al compratore, perché in questo caso l'appartenenza del bene all'impresa già

diritto a ricevere denaro⁹ o eventualmente beni (crediti in natura)¹⁰. Se, per un verso, la multiforme tipologia dei diritti relativi si semplifica nel bilancio, perché si giunge a restringere l'oggetto della prestazione al trasferimento di risorse monetarie¹¹, per un altro l'immissione del credito a patrimonio ne fa

consente l'inclusione dello stesso tra quelli "relativi" e dunque sottoposti allo statuto proprio della categoria reddituale (v. A. FANTOZZI, F. PAPARELLA, *Lezioni di diritto tributario dell'impresa*, Torino, 2014, p. 77 ss.). La consegna può, dunque, influire sullo specifico regime cui il bene è soggetto (si pensi all'eventuale avvio del processo di ammortamento). Non ha il menzionato rilievo (e può, al più, avere un'evidenza informativa) il diritto personale di godimento di una cosa (che è un credito per un'obbligazione di consentire), mentre risulta espresso l'onere via via sostenuto per conservare la detenzione. Non si riscontra la predetta esposizione neppure per il diritto ad ottenere una prestazione di servizi (ad es. di assistenza legale), pur se consiste in un credito per una obbligazione di fare.

⁹ Come credito è altresì rappresentato il diritto alla restituzione di somme di denaro, sia erogate a terzi a titolo di prestito, sia a titolo di acconto od anticipo di forniture: in tal senso, *ex multis*, M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 2006, p. 276.

¹⁰ Peraltro, anche quando il credito è in natura, ne viene espresso il valore corrente: D. BALDUCCI, *Il bilancio d'esercizio. Principi contabili nazionali e internazionali IAS/IFRS*, Asago (MI), 2004, p. 195 (v. anche OIC 15, 2016, § 4). Al proposito si è affermato che se può fondatamente presumersi una svalutazione delle merci da ricevere, per una tendenza al ribasso del mercato o per altre ragioni, la perdita probabile andrebbe rilevata e fatta gravare sull'esercizio, in omaggio al principio di prudenza: v. M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, cit., p. 444. Si delinea dunque la rilevabilità di perdite su crediti collegate alla perdita di valore del bene oggetto dell'obbligazione, dovendosi dunque stabilire quale sia il rapporto con l'irrelevanza delle minusvalenze iscritte. Si intende, comunque, che la proprietà dei beni non deve essere già acquisita all'impresa (effetto traslativo differito), come avviene, ad es., se la compravendita è regolata a termine o se si prevede che le cose siano da conseguire a titolo di pagamento: v. M. CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio negli aspetti contabili e civilistici*, Roma, 1981, p. 165 ss.

¹¹ Si registra, infatti, «l'acquisita consapevolezza che il bilancio utilizzi il termine "credito" in un'accezione meno ampia di quella propria del linguaggio tecnico-giuridico»: così, M. VENUTI, *I crediti e l'informativa di bilancio*, Roma, 2011, p. 21. Di particolare interesse appare, comunque, dare contezza, sia pur cursoriamente, dell'evoluzione semantica che ha riguardato la nozione di "credito" nella disciplina di bilancio. Risalente dottrina – G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio delle società per azioni*, Padova, 1965, pp. 66-75 e 224 (nota 98) – era proclive a conferire a tale termine un ampio significato, come si evince dall'affermazione, a p. 65, per cui «l'obbligo di iscrizione non riguarda soltanto quei beni che siano destinati, in modo diretto o indiretto, alla produzione di utili, ma anche qualsiasi rapporto giuridico dal quale possano derivare, anche in via soltanto eventuale, conseguenze vantaggiose o svantaggiose per il patrimonio della società», nonché da quanto soggiunto a p. 75, là dove si legge che «sembra potersi dire che nell'iscrizione delle poste in bilancio si deve tenere conto non soltanto delle operazioni già materialmente eseguite, ma anche di quelle alla cui futura esecuzione ci si sia già impegnati»; lo stesso Autore, a p. 224 (nota 98), si richiama al tenore letterale dell'art. 2424 c.c., che «vieta esplicitamente ogni omissione di poste attive perché (...) conclude con un comando di iscrivere "gli altri crediti", che funge da norma di

emergere una natura ancipite: come *diritto*, assistito dagli strumenti giuridici di attuazione¹² e come *bene* dell'impresa.

Così, anche la perdita su crediti è una medaglia a due facce, perché può essere considerata sotto il profilo giuridico¹³, per il sopravvenire di fatti o atti estintivi di natura non soddisfattiva¹⁴, ovvero come dispersione del valore

chiusura, e mostra l'evidente intenzione del legislatore di vietare qualsiasi omissione». A questo orientamento si contrappone altro, più restrittivo (G.B. PORTALE, *I «beni» iscrivibili nel bilancio di esercizio e la tutela dei creditori nella società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1969, parte I, p. 242 ss.), che critica l'impostazione suesposta perché «imporrebbe d'iscrivere in bilancio tutti i rapporti obbligatori, qualunque sia la loro fonte e l'oggetto della prestazione», evidenziando come «non sia certo che in quella norma il termine "credito" abbia l'ampio significato che lo stesso assume, per esempio, nell'art. 1260 c.c.». Una simile interpretazione parrebbe, anzi, «da escludere in base alla considerazione che se l'espressione "altri crediti" avesse realmente una portata tanto estesa, risulterebbe superflua la disposizione che prevede l'iscrizione dei risconti attivi (art. 2426, comma 2°, c.c.), i quali, come si è visto, non sono che crediti di prestazioni continuative, il cui corrispettivo è stato pagato in anticipo». Riguardo al contenuto della pretesa dedotta in obbligazione, il non coincidente perimetro semantico tra la nozione di "credito" civilistica e quella di bilancio risulta chiaro: invero, al largo spettro di prestazioni abbracciate dalla prima, la nozione contabile – come evidenziato da A. DI CARLO, *I crediti di funzionamento nel bilancio di esercizio delle imprese*, Padova, 1987, pp. 7-8 – «ha immediato richiamo monetario»; conformemente, S. TERZANI, *Introduzione al bilancio di esercizio*, Padova, 1995, p. 151, ove l'Autore definisce il credito come «il diritto di ottenere determinate somme da clienti, finanziatori ed altri». Lo stesso principio contabile di riferimento (OIC 15) è perspicuo nel definire i crediti come «diritti ad esigere (...) ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide». Si veda anche A. CAPPELLI, *La valutazione dei crediti tra dottrina, normativa e prassi. Elementi per un confronto alla luce dei principi contabili internazionali IAS/IFRS*, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", *Facoltà di Economia*, Dottorato di ricerca in Economia ed Organizzazione delle imprese, XIX ciclo, *Relatore* Prof. A. Gaetano, p. 6.

¹² Il credito è un bene "sui generis", la cui essenza non è materiale e, neppure, ci sia concesso, immateriale, ma è essenzialmente "giuridica", giacché esso intanto esiste, in quanto permangano strumenti appunto giuridici per la sua attuazione. Ne sono segno esemplificativo l'art. 2740 c.c., il quale palesa che l'eventuale insolvenza, pure conclamata, può essere temporanea, ragion per cui neppure un infruttuoso esercizio di azioni esecutive varrebbe di per sé a dimostrare l'irrevocabile distruzione del "valore credito", nonché l'art. 2940 c.c. che stabilisce l'insussistenza del diritto alla ripetizione di quanto sia stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (ciò che, al di là della riconducibilità o meno della fattispecie allo schema dogmatico delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2033 c.c., evidenzia come la prescrizione costituisca di per sé *impium praesidium* che non esclude affatto il diritto di trattenere quanto ricevuto in pagamento).

¹³ A. MAGAZZÙ, *Perdita ed estinzione dei diritti*, in *Enc. dir.*, Milano, 1982, p. 973 ss.

¹⁴ Tra i fatti estintivi è possibile collocare la prescrizione, che dipende dal decorso del tempo e dall'inerzia del titolare del diritto. Occorre segnalare, tuttavia, che l'operatività della stessa richiede il concorso di un atto giuridico, perché deve essere eccepita dalla controparte (art. 2938 c.c.). Analoghe considerazioni possono proporsi con riguardo alla de-

economico per la sopravvenuta difficoltà di realizzo, rappresentabile tanto come rischio potenziale (svalutazione) quanto come definitiva inesigibilità (*derecognition* con eliminazione contabile).

Vediamo, dunque, brevemente, quali sono le regole che disciplinano l'esposizione dei crediti nel bilancio.

2. Le coordinate normative della disciplina di bilancio: la stabilità delle norme di base e la magmatica evoluzione del diritto contabile

L'art. 2426, n. 8, c.c. dispone che i crediti devono essere «rilevati (...) tenendo conto (...) del valore di presumibile realizzo»¹⁵. La rubrica della disposizione evidenzia la natura valutativa della fattispecie¹⁶ e ciò trova conferma nell'art. 2425, n. 6, ante-riforma, il cui testo, pur sostanzialmente corrispondente all'attuale, impiegava espressamente il verbo “*valutare*”, anziché “*rilevare*”¹⁷. L'indicato criterio abbraccia tutti i crediti dello stato patrimoniale, classificati in categorie ai sensi dell'art. 2424 c.c.¹⁸. L'impianto della

cadenza, che può essere contrattualmente stabilita e non è rilevabile d'ufficio (art. 2969 c.c.): v., a riguardo, F. GALGANO, *Diritto privato*, Padova, 2012, pp. 936-937. Anche l'impossibilità della prestazione per caso fortuito e forza maggiore è ascrivibile ai fatti estintivi, ma non è configurabile per le prestazioni pecuniarie, aventi ad oggetto il dare una cosa generica: v. ancora F. GALGANO, *Diritto privato*, cit., p. 207. Tra gli atti giuridici (negozi) unilaterali è possibile includere la rinuncia e la remissione (M.C. POLO, G. FABBRICATORE, *Remissione del debito e figure affini*, in AA.VV., *L'estinzione dell'obbligazione senza adempimento*, a cura di M. Paladini, Torino, 2010, p. 77 ss. e p. 125 ss., in particolare p. 79 ss., cui si rinvia anche per l'approfondimento dei diversi orientamenti dottrinali), mentre tra quelli bilaterali si possono ricomprendere la cessione o la transazione (G. FINAZZI, *La cessione del credito*, in AA.VV., *La circolazione del credito, Cessione, “Factoring”, cartolarizzazione*, Tomo I, a cura di R. Alessi, V. Mannino, Padova, 2008, p. 9 ss.).

¹⁵ Per i crediti in valuta, v. art. 2426, n. 8 *bis*, su cui A. CONTRINO, *Il regime fiscale dei crediti e debiti in valuta*, in *Rass. trib.*, n. 6, 2005, p. 1821 ss.; S. FIORENTINO, *I crediti delle imprese nell'Ires*, Padova, 2007, p. 91 ss.; D. MAZZAGRECO, *I rischi e le perdite su crediti nelle imposte dirette*, Ariccia (RM), 2015, p. 36 ss.

¹⁶ Di valutazioni, implicanti apprezzamenti probabilistici, parla, anche a proposito dell'art. 2426, n. 8, c.c., A. GIOVANNINI, *Bilancio civile e variazioni fiscali*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1993, I, p. 588 ss., in particolare p. 596.

¹⁷ V. P. BALZARINI, *I crediti*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di L.A. Bianchi, Milano, 2001, p. 791.

¹⁸ L'art. 2426, n. 8, c.c. si applica, dunque, ai crediti verso clienti, a quelli verso imprese controllate, collegate e controllanti e a quelli verso altri, senza che rilevi la natura economico-finanziaria del rapporto, sia esso di breve o di lunga durata: così P. BALZARINI, *op. loc. ult. cit.* Per l'analitica classificazione dei crediti, v. C. SASSO, *Le società per azioni, Il bilancio*

disposizione sembra resistere alle più recenti evoluzioni della disciplina del bilancio. Si consideri, in particolare, la Direttiva 2013/34/UE, la quale, abrogando le precedenti in materia di bilanci annuali e consolidati (Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE), costituisce l'attuale riferimento comunitario cui debbono conformarsi gli Stati membri nel definire i propri ordinamenti contabili. La Direttiva è stata attuata con il D.Lgs. n. 139/2015, il quale, all'art. 6, comma 8, lett. g), ha modificato l'art. 2426, n. 8. La nuova previsione impone la valutazione dei crediti al "costo ammortizzato"¹⁹, considerando anche il "fattore temporale" (in analogia con il sistema IAS) ma conferma il riferimento al valore di presumibile realizzo²⁰.

Se il nucleo delle regole codicistiche è apparso nel tempo sostanzialmente stabile, magmatici sono i rivolgimenti nel "diritto contabile", il quale è chiamato a confrontarsi non soltanto con i problemi di recepimento degli *standards* internazionali (IAS), ma anche con le modifiche degli stessi che già oggi si prefigurano come prossime e che interessano, tra l'altro, la rilevazione dei crediti. Lo IAS 39, dedicato agli strumenti finanziari²¹, è destinato

di esercizio, in *Giur. sist. dir. civ. e comm.*, fondata da W. Bigiavi, Torino, 2004, p. 342 ss.; E. SANTESSO, U. SÒSTERO, *Principi contabili per il bilancio di esercizio*, Milano, 1997, p. 497 ss.

¹⁹ Alle questioni applicative sul costo ammortizzato, cui, peraltro, rimangono estranei i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 *bis* c.c.), dedicheremo qualche riflessione in seguito. Si veda, comunque, C. MEZZABOTTA, *OIC 15: novità per la valutazione dei crediti*, in *Bilancio e reddito d'impresa*, 2016, n. 4, p. 35 ss. Sin dalla fase di consultazione con gli operatori non sono mancate, peraltro, critiche rivolte alla scelta del Legislatore. Più in particolare, si è affermato che il predetto metodo risponderrebbe a finalità informative «del tutto avulse rispetto a quelle perseguite dalle PMI, principale *target* delle norme del codice civile», essendo interesse di tali operatori «conoscere gli importi nominali dei titoli di credito (eventualmente rettificati a fronte di inesigibilità)» e ciò, in particolare, anche tenendo conto del *trade-off* tra benefici informativi e oneri amministrativi connessi. Veniva fatto notare, inoltre, un conflitto con il principio di semplificazione, cui gli interventi normativi avrebbero dovuto essere ispirati: v., *amplius*, Osservazioni del CNDCEC, rese nell'ambito della consultazione pubblica sui nuovi decreti, Roma, 24 aprile 2015, p. 4.

²⁰ Il valore di presumibile realizzazione, arricchito da specifiche previsioni, si ritrova anche nelle disposizioni dedicate agli intermediari non IFRS: v. art. 18, comma 4, D.Lgs. n. 136/2015, relativo ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

²¹ La nozione di attività finanziaria, secondo lo IAS 39, ricollegabile sul punto allo IAS 32, comprende i diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie da un'altra entità ovvero a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che detto scambio conduca ad effetti potenzialmente favorevoli: v., sul punto, F. DEZZANI, P.P. BIANCONE, D. BUSSO, *IAS/IFRS*, Milano, 2010, p. 1720. La richiamata definizione, pur certamente caratterizzata da terminologia contabile non agevolmente in-

ad essere sostituito dall'IFRS 9 a partire dall'esercizio avente inizio al primo gennaio 2018²², e questo comporterà un radicale mutamento dell'impostazione metodologica nelle valutazioni²³. Anche lo IAS 18, in materia di ricavi, è destinato ad essere sostituito dall'IFRS 15 nel medesimo periodo. Gli stessi principi contabili nazionali sono stati oggetto di innovazioni così profonde da indurre il Legislatore a rimeditare lo stesso principio di derivazione di cui all'art. 83 TUIR anche per gli OIC *adopters*, sulla falsariga del regime ora riservato alle imprese IAS²⁴. In materia di crediti, l'OIC 15 è stato riscritto più volte, prima nel giugno del 2014 e poi nel dicembre 2016, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 139/2015²⁵. Pur se le modalità di esposizione dei crediti in bilancio si presentano consolidate sul piano delle scienze aziendalistiche, è evidente l'evoluzione delle funzioni e dei contenuti informativi di questo documento, in uno scenario internazionale attraversato dal fenomeno della globalizzazione non meno che della crisi finanziaria.

Dinamiche simili si presentano anche in materia tributaria, ove pure si osserva una tendenziale stabilità delle acquisizioni relative ai presupposti per la deduzione delle perdite su crediti, accompagnata da plurimi interventi normativi di affinamento e di articolazione casistica, per rispondere alle esigenze emergenti dal contesto economico di operatività delle imprese ed al tempo stesso per superare i problemi applicativi emersi nel tempo.

Occorre, dunque, ora esaminare, seppure brevemente, i tratti salienti dell'incalzante sviluppo del regime fiscale riservato alle perdite su crediti, ricordando quali regole paiono resistere al mutamento.

quadrabile nelle categorie civilistiche nazionali, è sufficientemente ampia da ricomprendere le posizioni creditorie, quantomeno di fonte negoziale. Bisogna, peraltro, tenere conto anche dello IAS 18, il quale, nel dettare la disciplina dei ricavi, stabilisce i criteri di rilevazione dei crediti commerciali per cessioni di beni, prestazioni di servizi e utilizzo, da parte di terzi, di beni dell'impresa che generano interessi, *royalties* e dividendi.

²² Lo IASB ha fissato tale decorrenza dopo diversi rinvii, considerati i tempi necessari a consentire agli interessati di prepararsi adeguatamente alle nuove regole. Rimane, peraltro, ferma la possibilità di applicarle immediatamente in via facoltativa.

²³ V. Reg. UE n. 2016/2067 della Commissione, 22 novembre 2016.

²⁴ Si analizzeranno nel seguito le iniziative di riforma dell'art. 83 TUIR, finalizzate al coordinamento con il D.Lgs. n. 139/2015.

²⁵ L'introduzione del criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione nella valutazione dei crediti ha reso, infatti, necessaria la riformulazione dell'OIC 15, definitivamente pubblicato il 22 dicembre 2016.

3. I tratti dell'evoluzione normativa delle regole tributarie: dalla staticità alle accelerazioni riformatrici imposte dal mutato contesto economico

L'art. 99 TU imposte dirette, D.P.R. n. 645/1958 delineava con pochi cenni il regime delle perdite su crediti, affermandone il riconoscimento fiscale, senza prevedere alcuna condizione specifica, con la conseguenza che la deducibilità delle stesse pareva riconducibile ad un generale requisito di inerenza²⁶, nozione questa evocata dalla formula di chiusura della disposizione citata, che accomunava il trattamento di dette perdite a quelle relative all'attività produttiva di reddito²⁷.

L'assorbimento delle perdite su crediti tra le altre incidenti sull'imponibile d'impresa emergeva con analoga evidenza all'art. 57 del D.P.R. n. 597/1973, ove si stabiliva che nella determinazione del reddito di categoria era possibile tenere conto delle perdite derivanti dal mancato conseguimento di ricavi e proventi imputati al conto economico, o comunque cagionate dall'eliminazione di attività iscritte in bilancio²⁸. Il decreto n. 597/1973 contemplava, tuttavia, un riferimento specifico alle perdite su crediti all'art. 66, il cui comma 1 attribuiva rilevanza agli accantonamenti per rischi su crediti²⁹, mentre il comma 2 consentiva di riconoscere i "minori valori di realizzo" alle imprese che, "invece di effettuare gli accantonamenti", avessero esposto tali riduzioni direttamente nell'attivo di bilancio. Tale scelta avrebbe dovuto essere *analiticamente giustificata*. La costruzione dell'esposizione della perdita alla stregua di una libera alternativa all'accantonamento, esplicitata dall'uso del-

²⁶V. A. DI PIETRO, *Osservazioni sul concetto di spesa e di perdita e sulla loro detraibilità*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1971, II, p. 120 ss., in particolare p. 121, ove si mette in luce come le perdite, tra cui erano incluse quelle su crediti, vadano qualificate come «diminuzioni patrimoniali, cioè fatti modificativi del patrimonio, a differenza delle spese che sarebbero tipici fatti permutativi».

²⁷Il successivo art. 101, dedicato alle minusvalenze detraibili, non faceva alcun riferimento alle perdite su crediti e si limitava a far salvo il disposto dell'art. 99. Se ne poteva ricavare l'indicazione sistematica secondo cui anche le componenti negative derivanti da atti dispositivi sui crediti dovevano essere immesse nella categoria delle perdite, disciplinate appunto dall'art. 99.

²⁸Osserva la dottrina che, per effetto di tale disciplina, come meglio si dirà nel seguito, emergeva l'esigenza di subordinare la deducibilità anche delle perdite su crediti a precise condizioni di definitività ed effettività: v. F. TUNDO, *Atti dispositivi dei crediti: cessioni pro soluto e criteri di imputazione temporale*, in *Rass. trib.*, n. 5, 2011, p. 1137 ss. Si veda, sul punto, G. TINELLI, *Osservazioni sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti*, in *Boll. trib.*, 1982, p. 503.

²⁹V. N. D'AMATI, *La progettazione giuridica del reddito*, vol. III, *I redditi mobiliari*, Padova, 1975, pp. 84-85.

l'avversativa “invece”, parrebbe, almeno *prima facie*, evidenziare come la rilevazione della stessa fosse ritenuta pienamente riconducibile ad un fenomeno svalutativo, seppure fondato su circostanze specifiche. Il comma 2 dell'art. 66 fu poi abrogato dall'art. 1 del D.P.R. n. 683/1975, il quale si limitava a disporre che le perdite su crediti «*verificatesi* nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell'art. 57 limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti».

Volendo anticipare una notazione ermeneutica fondata sul dato letterale, l'utilizzo dell'espressione “*verificatesi*” parrebbe segnare un'inversione di rotta in punto di qualificazione della fattispecie. Il verificarsi può, infatti, essere meglio predicato di un fatto, non di una stima o di una valutazione. Queste oscillazioni nella descrizione del fenomeno, desumibili da un primo approccio alla *littera legis*, possono apparire, peraltro, come il segno di una originaria irrisolta questione dogmatica sulla natura del componente in esame, le cui tracce ancora oggi ritroviamo, come nel seguito cercheremo di illustrare.

Con l'approvazione del TUIR (D.P.R. n. 1986/917) si ripropose la struttura duale del regime. Più in particolare, l'art. 71 intervenne a regolare le svalutazioni dei crediti e l'art. 66, comma 3, specificò i presupposti necessari per rilevare le perdite in oggetto, accomunandone la disciplina a quella dei beni relativi all'impresa (diversi da quelli che generano ricavi) e prevedendo espressamente che esse dovessero risultare da elementi certi e precisi, ferma restando la possibilità di riconoscere la deduzione quando il debitore fosse assoggettato a procedure concorsuali. Tale disposizione transitò pressoché inalterata attraverso l'imponente riforma Ires di cui al D.Lgs. n. 344/2003 e confluitò nell'art. 101, comma 5, TUIR invariata quanto ai presupposti di deducibilità, mentre risultarono via via precisate le condizioni in presenza delle quali il debitore può considerarsi sottoposto a procedure concorsuali³⁰.

Soltanto nel 2012, per effetto dell'art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, sulla spinta della pesantissima crisi finanziaria che ha reso la riscossione delle pendenze creditorie uno dei fattori più problematici della gestione ordinaria dell'impresa³¹, si è pervenuti ad una specificazione dei requisiti di certezza e

³⁰ Per una accurata analisi, in prospettiva sistematica, dell'evoluzione normativa, v. F. PAPARELLA, *La disciplina delle perdite su crediti nei casi di debitori in crisi o sottoposti a procedure concorsuali*, in AA.VV., *Dal Diritto Finanziario al Diritto Tributario*, Studi in onore di A. Amatucci, Bogotà-Napoli, 2011, vol. V, p. 565 ss., in particolare p. 571 ss.; D. MAZZA-GRECO, *I rischi e le perdite su crediti nelle imposte dirette*, Ariccia (RM), 2015, p. 61 ss.

³¹ Sul carattere “fisiologico” delle perdite su crediti rispetto all'attività d'impresa, v. G. PORCARO, *Irap: qualificazioni di bilancio e poteri dell'Amministrazione finanziaria (il caso dei “proventi ed oneri straordinari”)*, in *Rass. trib.*, 1997, p. 99, nonché R. SCHIAVOLIN, *L'im-*

precisione con riguardo ai crediti di più modesta entità, normativizzando per questi i presupposti per la deduzione ed affermandone la sussistenza decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza senza che il pagamento sia intervenuto. Si è stabilito, altresì, che le condizioni per la spesabilità sussistono allorché intervenga la prescrizione del credito. Tali innovazioni sono state introdotte di pari passo con quelle interessanti la disciplina civilistica di tutela ed attuazione del credito, in recepimento della Direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (v. D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato da D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192)³². L'esigenza di coordinamento con le regole di redazione del bilancio IAS ha, inoltre, indotto a precisare che, per i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali di cui al Reg. (CE) n. 1606/2002, gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi (art. 101, comma 5, ultimo periodo).

Una rinnovata spinta riformatrice, nel quadro della più ampia finalità di favorire, con apposite misure fiscali, il lavoro e le imprese si ritrova anche nella Legge di stabilità per l'anno 2014. L'art. 1, comma 160, lett. b), L. n. 147/2013 interviene, infatti, di nuovo pesantemente sul testo dell'art. 101, ed in particolare proprio sul comma 5, ultimo periodo, testè ricordato. Più specificamente, si prevede di sostituire lo stesso stabilendo che «*gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*». Come risulta dalla relazione illustrativa, la previsione intende migliorare la coerenza fra le regole fiscali e

posta regionale sulle attività produttive, in AA.VV., *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di M. Miccinesi, Padova, 1999, p. 761 ss., in particolare p. 808. Quando i fattori di rischio creditizio si presentano con connotati di ordinarietà, emerge con forza l'esigenza di «dare in qualche modo maggiore rilevanza fiscale agli adeguamenti di valore doverosamente effettuati ai fini civili»: così F. GALLO, *La svalutazione dei crediti bancari: riflessioni e proposte sugli aspetti fiscali*, in *Rass. trib.*, 1995, p. 1247 ss., in particolare p. 1250.

³²V. O. LANZARA, *Ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, comparative perspectives*, Torino, 2015, p. 43 ss. Si considerino anche le modifiche all'art. 1284 c.c., novellato dall'art. 17, D.L. n. 132/2014, conv. da L. n. 162/2014, su cui v. F. PIRAINO, *I ritardi di pagamento e la novella dell'art. 1284 c.c.*, in AA.VV., *I ritardi nei pagamenti*, a cura di A.M. Benedetti, S. Pagliantini, Milano, 2016, p. 121 ss. L'affinamento degli strumenti processuali per rendere più efficace la tutela del creditore è necessità manifestata anche dalla più recente normazione: si consideri, in particolare, il D.L. 3 maggio 2016, n. 59, recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione» (v. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, n. 115, 29 aprile 2016; AA.VV., *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, in *Guida norm.*, Il Sole 24 ore, luglio 2016, p. 30 ss.).

la disciplina di redazione del bilancio, garantendo parità di trattamento alle ipotesi di stralcio di crediti dal patrimonio a prescindere dai criteri contabili utilizzati³³.

Sono, inoltre, apportate significative modifiche all'art. 106, comma 3, TUIR, con riferimento ai crediti verso la clientela degli enti creditizi e finanziari³⁴. Anche in tal caso abbiamo potuto assistere ad una serie di interventi in rapida successione. In luogo del precedente regime, con l'art. 1 della L. n. 147/2013 è stata riconosciuta la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela in quote costanti nell'esercizio della contabilizzazione e nei quattro successivi³⁵. Si è segnalato, da subito, come il provvedimento allineasse il regime fiscale per le banche italiane a quello delle concorrenti estere ed, al tempo stesso, valesse a fornire un incentivo all'emersione delle perdite su crediti prevedibili, garantendo maggiore trasparenza ai bilanci e portando ad evidenza eventuali necessità di ricapitalizzazione³⁶. Più di recente, l'art. 106, comma 3, è stato nuovamente riformulato, in forza dell'art. 16 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, il quale, pur confermando l'ambito applicativo della precedente disposizione, ha abrogato il meccanismo della deduzione ripartita in quinti, dando spazio al pieno riconoscimento di perdite e svalutazioni nell'esercizio di rilevazione in bilancio.

L'incremento di attenzione dell'ultimo tempo verso le problematiche della deducibilità delle perdite su crediti, senza dubbio proprio in ragione della ben più frequente necessità di rivedere il valore di tali poste nell'attuale situazione di difficoltà economica, ha condotto ad inserire una specifica disposizione nella «*Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*» (L. 11 marzo 2014, n. 23). Se-

³³ La previsione dovrà essere oggetto di specifica analisi, giacché è apparsa fortemente innovativa rispetto al quadro giurisprudenziale, in particolare con riferimento alle ipotesi in cui si riscontrino atti dispositivi dei diritti di credito.

³⁴ La relazione illustrativa ricorda come le modifiche trovino applicazione anche per le società di assicurazione, in virtù di quanto stabilito dall'art. 16, comma 9, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, il quale prevede, in materia di svalutazione dei crediti nei confronti degli assicurati, l'applicazione della disciplina dettata dal comma 3 dell'art. 106 TUIR per gli enti creditizi e finanziari. Per un'analisi degli sviluppi della disciplina in materia, v. R. TIEGHI, *Perdite su crediti: evoluzione normativa e nuovi orientamenti interpretativi con particolare riguardo ai bilanci bancari*, in *Rass. trib.*, 1990, III, p. 612 ss.

³⁵ Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso erano, invece, deducibili integralmente nell'esercizio di rilevazione in bilancio, ciò che pure conferma il *new deal* del Legislatore in tema di perdite da negoziazione, come meglio si dirà nel seguito.

³⁶ A. BAGLIONI, *Legge di stabilità: sul credito incertezze e contraddizioni*, in *Lavoce.info*, 18 ottobre 2013.

gnatamente, all'art. 12, lett. a) si stabiliva, da un lato, l'«*introduzione di criteri chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti*»; dall'altro l'«*estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste negli ordinamenti di altri Stati*»³⁷. La delega ha avuto attuazione con il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, il quale, all'art. 13, detta differenti disposizioni innovative e di coordinamento. Il quadro degli interventi è, anche in questo caso, composito, giacché le previsioni fiscali si affiancano a misure operanti in diverso ambito, come quelle che prevedono l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello

³⁷ Per un'analisi delle problematiche poste dal testo della delega, seppure con riferimento alla precedente versione rimasta inattuata (ma sul punto sostanzialmente analoga), v. D. STEVANATO, *I criteri direttivi per la razionalizzazione delle norme sul reddito di impresa*, in *Corr. trib.*, 2012, n. 34, p. 2593 ss. Per una prima rassegna di quelle che avrebbero potuto essere le ampie prospettive di attuazione, v. G. ANDREANI, F. GIOMMONI, *Disciplina delle perdite su crediti: prospettive di riforma in applicazione della delega fiscale*, in *Corr. trib.*, 2014, n. 20, p. 1515 ss., i quali suggerivano: (i) di superare la distinzione tra perdite e svalutazioni su crediti, introducendo, ad. es. una regola in base alla quale tutte le rettifiche su crediti iscritte in bilancio, residuanti dopo l'applicazione dei criteri specifici previsti dall'art. 101, comma 5, TUIR (crediti di modesta entità, prescritti, verso debitori assoggettati a procedure concorsuali) ed eccedenti un determinato limite commisurato all'entità complessiva dei crediti, siano comunque deducibili in quote costanti (si vedrà, peraltro, nel seguito che non necessariamente l'appiattimento del regime di deducibilità sulle risultanze di bilancio deve considerarsi un passo avanti); (ii) di estendere anche ai piani di risanamento attestati da un professionista qualificato, di cui all'art. 67, comma 1, lett. d) L. fall. ed alla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012, come mod. dal D.L. n. 179/2012, il regime dettato per le procedure concorsuali e per gli altri istituti riservati all'impresa in crisi espressamente previsti; (iii) di introdurre una disciplina in base alla quale le perdite su crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedura concorsuale possano essere dedotte nell'esercizio in cui si apre la procedura o negli esercizi successivi, ma non oltre quello di chiusura della stessa; (iv) di prevedere l'emanazione di un apposito decreto che individui le procedure concorsuali dei Paesi esteri che risultano assimilabili a quelle italiane ai fini del disposto del comma 5 dell'art. 101 TUIR, con lo scopo di risolvere i relativi dubbi di qualificazione. Si è osservato, peraltro (T. GASPARRI, *Perdite su crediti, ammortamenti e "altri costi" alla prova della legge delega*, ne *Il Fisco*, 2014, n. 20, p. 1922 ss.) che i criteri direttivi dell'art. 12 della delega riproponevano sostanzialmente i contenuti dell'originario disegno di legge presentato dal Governo Monti il 16 aprile 2012 e che, nel frattempo (prima con il D.L. n. 83/2012, poi, con la L. n. 147/2013), erano già state introdotte diverse disposizioni incidenti sull'assetto della disciplina delle perdite su crediti, in linea con i sopradetti criteri. Si riteneva, dunque, plausibile che i decreti si limitassero ad inserire gli ultimi tasselli ad un quadro già profondamente innovato, come poi avvenuto con il D.Lgs. n. 147/2015.

Sviluppo economico, in favore delle imprese vittime dell'inadempimento dei loro debitori, in particolari casi³⁸.

Gli scenari evolutivi si arricchiscono di molto considerando la rilevanza che le norme specifiche sulle perdite su crediti assumono nella delineazione di una base imponibile societaria comune europea (*Common Corporate Tax Base*, CCTB)³⁹, ambito nel quale la Commissione ha avanzato una proposta di Direttiva (COM(2016) 685 Final, 2016/0037 del 25 ottobre 2016) in cui sono inserite apposite regole per la deduzione delle sofferenze creditorie (v., in particolare, art. 25, *Bad debt deductions*), evidenziandosi così come queste costituiscano, ove non armonizzate, impedimenti allo sviluppo ed

³⁸ Il predetto fondo è creato dall'art. 1, comma 199 della L. di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015) ed è rivolto a beneficio delle piccole e medie imprese che entrino in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitorie, in presenza di taluni dei delitti «di cui agli artt. 629 (*estorsione*), 640 (*truffa*), 641 (*insolvenza fraudolenta*) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (*false comunicazioni sociali*)» (v. art. 1, comma 200, L. Stabilità 2016).

³⁹ Per un primo inquadramento, v., senza pretesa alcuna di completezza, G. BIZIOLI, *The Harmonization of Corporate Income Taxation. The CCCTB and the Lessons from the U.S.*, in AA.VV., *Corporate Tax Base in the Light of the IAS/IFRS and EU Directive 2013/34*, Edited by M. Grandinetti, AH Alphen aan den Rijn, The Netherlands, 2016, p. 235 ss.; D. CANÉ, *La proposta direttiva per una CCCTB: un'analisi per principi*, in *Rass. trib.*, n. 6, 2012, p. 1511 ss.; L. CERIONI, *European Union – The Commission's Proposal for a CCCTB Directive: Analysis and Comment*, in *Bulletin for International Taxation*, 2011, n. 9, p. 515 ss.; A. DI PIETRO, *El futuro del impuesto sobre sociedades en la Union europea*, in *Nueva Fiscalidad*, 2009, n. 6, p. 9 ss.; P. ESSERS, *The Precious relationship between IAS/IFRS and CCCTB*, in AA.VV., *A Vision of Taxes within and outside European Borders, Festschrift in honor of Prof. Frans Vanistendael*, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, 2008, p. 369 ss.; C. GARBARINO, *Inter-country Equity and Intra-group Transactions at EU Level: An Analysis of the CCCTB Proposal and ECJ Tax Cases*, in *EC Tax Review*, 2012, n. 5, p. 248 ss.; M. GRANDINETTI, *Il principio di derivazione nell'Ires*, Padova-Assago, 2016, p. 278 ss.; L. KOVÁCS, *Le prospettive della CCCTB*, in *Rass. trib.*, n. 3, 2008, p. 699 ss.; G. MARINO, *L'Ires nel contesto della tassazione delle società nella UE: bilanci e prospettive*, in *Rass. trib.*, n. 1, 2015, pp. 131 ss.; F. PAPARELLA, *The armonisation of domestic corporate income tax*, in *Economia, Azienda e Sviluppo*, 2006, fasc. 4, p. 5 ss.; S. PEETERS, *Current Highlights Concerning CCCTB: a Report about the Fifth Frans Vanistendael Lecture Held in Leuven on 2 March 2012*, in *EC Tax Review*, 2012, n. 4, p. 225 ss.; C. RICCI, *La proposta di Direttiva sulla CCCTB: profili soggettivi, base imponibile e suo consolidamento*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2012, n. 4, p. 1067 ss.; C. SACCHETTO, *L'armonizzazione comunitaria della base imponibile della imposta sul reddito delle società e l'applicazione degli IAS*, in AA.VV., *IAS/IFRS. La modernizzazione del diritto contabile in Italia*, A.B.I. – Giurisp. Comm. Merc., Milano, 2007, p. 305 ss.; P. VALENTE, *La proposta di direttiva sulla Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB): il consolidamento della base imponibile*, in *Il Fisco*, 2011, n. 14, p. 2207 ss. La questione della CCTB è di recente rientrata nell'agenda comunitaria: v. B. ROMANO, *Bruxelles rilancia la proposta di base imponibile unica*, in <http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com>, 8/9/2016.

alla crescita del mercato comune. È anche questo un segno di una indiscutibile centralità del tema per la fiscalità ordinaria dell'impresa. La disciplina *in fieri* manifesta ad una prima lettura, peculiarità non trascurabili, in particolare con riguardo al ruolo che la ragionevolezza delle scelte dell'operatore riveste ai fini della deduzione, ruolo che, invece, almeno *prima facie*, appare più marginale al cospetto della normativa interna, come meglio nel seguito si dirà.

Non ultimi, vanno ricordati gli impulsi di rinnovamento del diritto della crisi d'impresa, essi pure per vari aspetti indirettamente interessanti la materia delle perdite su crediti ed essi pure sospinti anche dal vento del diritto europeo⁴⁰. Se già si assiste a interventi specifici e settoriali di adeguamento (v. D.L. n. 83/2015, convertito con L. n. 132/2015, c.d. "mini riforma" del fallimento), all'orizzonte si profila un ampio riassetto della materia, in attuazione del disegno di legge delega «per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», il cui testo, predisposto dalla Commissione Procedure Concorsuali, nell'ambito del Ministero della Giustizia, (Presidente R. Rordorf), è già stato approvato dalla Camera il giorno 1° febbraio 2017 (A.C. 3671, presentato il giorno 11 marzo 2016).

Ci sembra, dunque, che l'attuale contesto appaia così fortemente squasato da tanto rapidi rivolgimenti da ricordare un fenomeno di "terraformazione", dal quale potrà emergere un "mondo abitabile" in cui atmosfera ed orizzonti non sono necessariamente quelli del passato, sicché non è da escludere che il rivoluzionato scenario normativo determini il delinearsi di nuovi principi e di nuovi rapporti tra bilancio e dichiarazione in materia di crediti.

Nella marcata accelerazione riformatrice⁴¹, il nocciolo della disciplina delle perdite su crediti ha mostrato, tuttavia, ancora una certa qual attitudine alla stabilità nel processo di evoluzione del sistema di tassazione reddituale.

Più in particolare, ad oggi è rimasto fermo, per le imprese "industriali" e "commercianti" (le definiamo così per distinguerle da quelle finanziarie ed assicurative) e per alcune categorie di crediti, il presupposto base di deduci-

⁴⁰ V. la proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio «*on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU*», Strasbourg, 22 novembre 2016, COM(2016) 723 final, 2016/0359(COD).

⁴¹ V., con particolare attenzione alle prospettive evolutive nell'ambito civilistico, M. VENUTI, *I dieci anni dalla riforma del Tuir: bilanci e prospettive. Il principio di derivazione dal punto di vista dello studioso del bilancio di esercizio*, in *Rass. trib.*, n. 3, 2015, p. 639 ss.

bilità, vale a dire la necessaria dimostrazione della sussistenza degli elementi certi e precisi. A tale nozione, definita dalla dottrina come «una delle più controverse espressioni normative nel diritto tributario»⁴², occorrerà dunque dedicare le successive riflessioni.

4. *Il doppio regime di rilevanza fiscale delle componenti negative, con particolare riguardo ai “crediti commerciali”. Si confrontano due sistemi di regole diversi: quello civile e quello tributario*

Mantenendoci, per ora, sulle linee generalissime della disciplina “ordinaria” delle perdite su crediti, ove per ordinaria intendo riguardante le imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie e le deduzioni né relative a crediti di modesta entità, né derivanti da ipotesi di *derecognition* della posta (eliminazione contabile)⁴³, né determinate da situazioni di insolvenza sfociate in procedure concorsuali, possiamo osservare come essa (disciplina) risulti articolata intorno a due pilastri normativi: l’art. 101, comma 5, e l’art. 106, comma 1, TUIR. La prima disposizione stabilisce la deducibilità piena delle perdite su crediti quando esse risultino da “elementi certi e precisi”; la seconda riconosce una rilevanza forfetizzata alle svalutazioni dei crediti relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’art. 85, purché detti crediti non siano coperti da garanzia assicurativa⁴⁴. Tra le

⁴² F. CROVATO, *Alcune precisazioni in materia di competenza delle perdite su crediti: spunti critici in relazione all’orientamento interpretativo del Secit*, in *Riv. dir. trib.*, 1993, I, p. 691 ss., in particolare p. 693. In termini non dissimili si esprimeva già B. MATTARELLA, *Il fondamento ed i limiti dei requisiti probatorio-procedimentali nella determinazione delle perdite su crediti*, in *Dir. prat. trib.*, 1984, I, p. 749 ss., in particolare p. 749, ove si legge che «la individuazione delle condizioni alle quali subordinare la imputazione al reddito d’impresa dei componenti negativi derivanti dal mancato soddisfacimento dei crediti costituisce una delle problematiche più delicate che un sistema impositivo informato al principio di competenza economica deve affrontare».

⁴³ Sulle fattispecie di eliminazione contabile occorrerà tornare *ex professo* nel seguito, trattandosi di tema cruciale per comprendere quale sia l’assetto dei rapporti tra evidenze civilistiche delle sofferenze e relativo regime fiscale.

⁴⁴ La deducibilità è riconosciuta, in ciascun esercizio, nel limite dello 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo di detto limite si tiene conto anche degli accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. Non è fuor di luogo ricordare che sulle modalità di computo del predetto

due previsioni esiste un raccordo (l'art. 106, comma 2, TUIR), in forza del quale le perdite su crediti di cui al comma 1 dell'art. 106, sono deducibili analiticamente ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR per la parte eccedente l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi⁴⁵.

Risulta chiaro dalla lettura del testo normativo che solo per i crediti specificamente indicati, in aggiunta rispetto alla più generale disciplina degli elementi certi e precisi, è possibile una deduzione anticipata delle svalutazioni (recuperata in seguito riducendo proporzionalmente quella analitica), seppure entro rigorosi limiti quantitativi. Dal punto di vista esegetico, inoltre, tra la deduzione analitica dell'art. 101, comma 5, TUIR e quella forfettizzata di cui all'art. 106, comma 1, pare sussistere una relazione di "gradualità", nel senso che, ove le svalutazioni civilistiche siano fondate su stime prospettive, correlate ad un discrezionale approccio di prudenza del redattore di bilancio, esse potranno avere ingresso soltanto limitato in dichiarazione; ove, invece, le stesse trovino giustificazione obiettiva in elementi integranti i requisiti qualificanti posti dall'art. 101, comma 5, potranno essere ritenute immediatamente deducibili⁴⁶.

limite del 5% si è, di recente, pronunciata la Corte di Cassazione, con sent. 1° luglio 2015, n. 13458, per il cui commento v. A. GARCEA, *Il limite annuo dello 0,5% dei crediti da calcolare per la formazione del relativo fondo su rischi deducibile è da riferirsi al totale delle svalutazioni e degli accantonamenti stanziati in bilancio, ancorché non dedotti, e non alle sole componenti fiscalmente rilevanti*, in *Giur. imp.*, 2015, n. 3.

⁴⁵ Si precisa, poi, che «se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso». Ricordiamo, sul punto, la Ris. n. 57/E del 30 marzo 1999, che ha affrontato il caso del mutamento dei criteri di contabilizzazione dei crediti. Più in particolare, un contribuente intendeva «valorizzare i crediti procedendo all'attualizzazione dei valori dei crediti stessi e quindi all'iscrizione in bilancio di rettifiche di valore. Tali rettifiche verrebbero rilevate in diretta contropartita del fondo rischi su crediti e, pertanto, senza interessare il conto economico. La rettifica, infatti, verrebbe direttamente operata nello stato patrimoniale mediante un semplice e del tutto neutrale trasferimento del fondo rischi su crediti all'interno del valore complessivo dei crediti». Secondo l'Ufficio, un simile utilizzo del fondo richiede di rilevare una sopravvenienza attiva, perché «dalla formulazione della norma risulta evidente che l'utilizzo del fondo rischi su crediti, senza il suo recupero a tassazione, è consentito soltanto con riferimento alle perdite su crediti qualora le stesse risultino da elementi certi e precisi o qualora il debitore sia assoggettato alle procedure concorsuali e non già con riferimento alle svalutazioni».

⁴⁶ L'art. 106, comma 1, TUIR parrebbe ammettere, dunque, la deducibilità limitata delle sole svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'art. 85. Si è autorevolmente

L'illustrata scelta normativa ci pare in linea con la valorizzazione delle logiche e delle ragioni della conduzione aziendale. Il flusso costante delle relazioni commerciali, connesse all'obiettivo di profitto, essenziale alla sopravvivenza ed allo sviluppo dell'attività, non consente una selezione rigorosa delle controparti debitorie ed impone, normalmente, di affidarsi ad una più snella strutturazione giuridica dei rapporti. Ciò può comportare un maggior "rischio di credito fisiologico"⁴⁷, opportunamente valorizzabi-

osservato in dottrina che gli accantonamenti per rischi relativi a crediti non esposti in bilancio (ad. es. menzionati nei conti d'ordine) non sarebbero computabili nel *plafond* cui applicare lo 0,50%, ed i crediti cui essi si riferiscono non potrebbero, dunque, incrementare l'ammontare complessivo sul quale calcolare la percentuale di deduzione fiscale. Più in generale, peraltro, gli accantonamenti potrebbero essere fiscalmente dedotti, purché globalmente ricompresi nel limite dello 0,50%, quand'anche non correlati ad operazioni "commerciali", risultando tale requisito (la "commercialità" del credito) riferito dalla *littera legis* alle sole svalutazioni: v. S. FIORENTINO, *I crediti delle imprese nell'IRES*, Padova, 2007, p. 62 e p. 65 ss., ove anche riferimenti bibliografici. Nello stesso senso, valorizzando la *littera legis*, v. D. MAZZAGRECO, *I rischi e le perdite su crediti nelle imposte dirette*, cit., pp. 101-102 ove si legge che «se gli accantonamenti rientrano nel limite ivi indicato, sono deducibili anche se operati a fronte di rischi su crediti non risultanti in bilancio, ovvero non correlati ad operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 85, comma 1, del TUIR». Pur ammettendo che si possa configurare una distinzione tra svalutazioni (implicanti il monitoraggio della specifica posta creditoria) ed accantonamenti (concernenti appostazioni prudenziali per l'oggettiva difficoltà di valutazioni analitiche), non ci sembra, tuttavia, da escludere che, nel quadro dell'art. 106, questi ultimi (gli accantonamenti) si riferiscano comunque soltanto ai crediti "commerciali", potendosi tale conclusione fondare sulla constatazione che la norma in esame parrebbe voler disciplinare proprio tale tipologia di crediti e che l'art. 106, comma 2, TUIR regola il raccordo tra svalutazioni forfettarie e perdite con esclusivo riferimento ai crediti di cui al comma 1 (per cessioni di beni e prestazioni di servizi). Si vedrà appena più oltre nel testo che tale soluzione interpretativa potrebbe fondarsi anche su specifiche *rationes* inerenti la tipologia dei crediti derivanti dall'esercizio delle attività costituenti oggetto dell'impresa. Inoltre non parrebbe del tutto coerente consentire la deduzione, seppur limitata, di accantonamenti su crediti "non commerciali" e non permetterla per le svalutazioni, tenuto conto che queste ultime parrebbero presupporre una più concreta evidenza di rischio.

⁴⁷ Certo, nella realtà sussistono anche ipotesi diverse da quelle immaginate nel testo, in particolare quando l'attività di un'impresa comporti l'effettuazione di operazioni numericamente limitate ma con corrispettivi unitari molto elevati (es. macchinari, impianti, appalti di ingente valore economico), ciò che dovrebbe consentire l'adeguato "controllo" delle singole negoziazioni. Tuttavia, la volontà del Legislatore di dettare una disciplina uniforme per i crediti commerciali, considerando la rilevante incidenza dei casi in cui l'esercizio d'impresa comporti forniture plurime e parcellizzate, può spiegare l'omogeneità di discipline.

le *ex ante* in base ad un'incidenza statistica legislativamente forfetizzata⁴⁸. Analoghe considerazioni sembrano ragionevolmente estendibili ai crediti relativi ai beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), TUIR, ritenuti inclusi nel rinvio di cui all'art. 106⁴⁹. Anche in tal caso, infatti, le finalità di "circolazione" dell'investimento di portafoglio possono imporre di cogliere tempestivamente ogni opportunità contrattuale.

Per i crediti diversi da quelli collegati all'oggetto dell'attività⁵⁰ non sembrano necessariamente presentarsi le sopradette dinamiche, perché gli stessi fatti generatori della posizione creditizia appaiono più circoscritti e dominabili con opportune cautele negoziali. L'evento perdita appare, qui, in tutta la sua dimensione patologica, come disfunzione dell'operazione, ciò che, se esige la doverosa deducibilità, forse non richiede un anticipato e sistematico riconoscimento fiscale di componenti negative meramente stimate, riconoscimento che meglio si giustifica se correlato al ciclo continuo di generazione dei crediti propri dell'attività tipica.

È, del resto, anche la struttura stessa della forfetizzazione che non pare particolarmente idonea ad adattarsi a posizioni soggettive emergenti da rapporti non collegati ad attività correnti o comunque fortemente caratterizzati da peculiari specificità, come del resto, sarebbe esplicitato, ad es., dall'esclusione dall'ambito applicativo dell'art. 106 TUIR dei crediti derivanti da risarcimento danni per perdita di beni ricompresi nell'art. 85 TUIR⁵¹.

⁴⁸ Con la forfetizzazione si eliminano anche possibili contestazioni sulla congruità o meno dell'importo accantonato rispetto al particolare grado di esigibilità dei singoli crediti: così, quasi testualmente, E. DELLA VALLE, *Riflessioni in tema di accantonamenti per rischi ed oneri fiscalmente riconosciuti*, in *Riv. dir. trib.*, 1994, I, p. 327 ss., in particolare p. 351. Il Chiaro Scittore, sul punto ricorda come autorevole dottrina ritenga, facendo applicazione del principio di previa imputazione, che laddove gli accantonamenti al fondo svalutazione, calcolati alla stregua dei criteri civilistici, rimangono al di sotto dei limiti massimi fissati dalla legge tributaria, la contabilizzazione e deduzione debba «aver luogo nella misura conforme al regolamento civilistico»: v. G. FALSITTA, *Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni tra diritto civile e tributario*, Milano, 1985, pp. 168-169.

⁴⁹ V. D. MAZZAGRECO, *I rischi e le perdite su crediti nelle imposte dirette*, Ariccia (RM), 2015, p. 109.

⁵⁰ Emblematico sarebbe, ad esempio, il caso del corrispettivo per la cessione di un immobile strumentale.

⁵¹ L'esclusione risulta confermata da L. DEL FEDERICO, *Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive, perdite ed accantonamenti per rischi su crediti*, in AA.VV., *L'imposta sul reddito delle persone fisiche*, vol. II, opera diretta da F. Tesoro, Torino, 1994, p. 752 ss., in particolare p. 783, il quale rileva che tale fattispecie non rientra tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi cui la norma (l'art. 106 TUIR) fa riferimento.

La previsione dell'art. 106, comma 1, TUIR sembra, dunque, inserirsi tra le regole costruite prendendo a riferimento l'attività tipica dell'impresa, come accade, ad es., con riguardo alla disciplina IRES della deducibilità degli interessi passivi, di cui all'art. 96 TUIR. Pur con evidenti diversità, anche in tal caso, infatti, si riscontra una deducibilità forfetizzata raccordata ad una gestione caratteristica⁵², definita non già, come avviene per le perdite su crediti, con riferimento al montante degli stessi derivante da cessioni di beni e prestazioni di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa, ma tramite rinvio al risultato operativo lordo (ROL), opportunamente rettificato. Qui c'è un'indeducibilità integrale nell'esercizio degli interessi passivi eccedenti una certa percentuale del ROL (30%), lì la deducibilità è piena ma è subordinata a rigorosi requisiti (art. 101, comma 5, TUIR). Pur prendendo le mosse da analoga considerazione della struttura operativa dell'impresa, le previsioni richiamate muovono, dunque, in direzioni opposte: l'art. 96 sterilizza la rilevanza degli oneri finanziari sostenuti, l'art. 106 consente di attribuire parziale riconoscimento a componenti "stimati" (utilizzo, per ora, questo termine in maniera anodina). Proprio, dunque, le critiche mosse alla regola di indeducibilità degli interessi passivi, ritenuta disattenta al valore dell'effettività nella misurazione della ricchezza tassata (critiche che divengono particolarmente penetranti se collocate in un contesto di crisi economica generale)⁵³, sembrano illuminare la *ratio* di quella sulla rilevanza delle svalutazioni dei crediti. Essa parrebbe, infatti, avere la funzione di introdurre un parziale bilanciamento, proprio in ottica di recupero di effettività (imprescindibile con riguardo alle poste relative all'attività tipica e particolarmente necessaria, ancora una volta, se si considera la difficile contingenza economica), rispetto alle esigenze di certezza del rapporto tributario che, al contrario, suggerirebbero di vincolare la deducibilità a stringenti e rigorosi oneri probatori, potenzialmente implicanti uno sganciamento del riconoscimento fiscale dell'elemento negativo rispetto al risultato civilistico di periodo⁵⁴. Per conver-

⁵²V. T. DI TANNO, *Commento all'art. 96, Interessi passivi*, in AA.VV., *Commentario breve alle leggi tributarie*, Tomo III, TUIR e leggi complementari, a cura di A. Fantozzi, Padova, 2010, p. 500 ss., in particolare pp. 501-510, il quale precisa che il ROL esprime la capacità dell'impresa di produrre utili nello svolgimento dell'attività ordinaria.

⁵³M. BEGHIN, *Crisi economica, capitalizzazione delle imprese e interessi passivi*, in *Corr. trib.*, 2009, n. 13, p. 1014 ss.; E.M. BAGAROTTO, *Osservazioni critiche sulla disciplina degli interessi passivi nell'ambito IRES*, in *Riv. dir. trib.*, 2009, I, p. 861 ss., in particolare § 4, ove riferimenti alla divaricazione tra reddito d'impresa ed utile di bilancio.

⁵⁴V. E. DELLA VALLE, *Gli accantonamenti per rischi ed oneri*, in AA.VV., *Il reddito d'impresa*, a cura di G. Tabet, vol. I, Saggi, Padova, 1997, p. 279 ss., in particolare pp. 287-